



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- VISTO** l'art. 285, comma 2, del citato codice ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, avente ad oggetto *il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e, in particolare, l'art. 8 secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in *Italy*;
- VISTO** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 dicembre 2023, con il quale è stato determinato, per l'anno 2024, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS n. 139 del 23 novembre 2023;
- VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo* nell'esercizio 2023, trasmesso



dall'Amministratore Delegato della CONSAP, con nota prot. MT n. 0012146 del 1° ottobre 2024, nel quale, registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il *deficit* patrimoniale, ascrivibile a proventi finanziari che, rispetto all'esercizio precedente, hanno avuto un incremento determinato sia dall'aumento dei tassi di interesse di mercato sia dall'attività di trading finalizzata ad aumentare i ritorni dei portafoglio titoli, unitamente ad un'attenta e puntuale gestione dei saldi liquidi disponibili, indirizzati verso gli impieghi maggiormente remunerativi, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2024, pari al 2,50%;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto rappresentato da CONSAP nel rendiconto trasmesso con la citata nota, un ulteriore contributo al registrato risultato di esercizio positivo è giunto dalla liquidità detenuta presso istituti di credito che, con adeguate garanzie e migliori condizioni, ha prodotto interessi tramite depositi a vista e depositi vincolanti;

**VISTO** il provvedimento n. 153 del 06 dicembre 2024, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025;

**RITENUTO** pertanto, alla luce delle predette circostanze, di poter confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2025, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della strada*, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.



## **Art.2**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2025, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2025 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2025, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO